



COMUNE DI ARDORE

Provincia di Reggio Calabria

Regolamento per la disciplina della concessione in uso di locali e strutture comunali.

(Approvato con Delibera della Commissione Straordinaria, con i poteri del Consiglio Comunale n. 9 del 20/11/2013)

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Principi e finalità

L'Amministrazione comunale, intendendo promuovere e sostenere concretamente l'attività dei cittadini anche tra loro associati rivolta ad iniziative riconosciute utili per lo sviluppo della persona e per la promozione delle formazioni sociali, disciplina con il presente Regolamento i criteri e le modalità per la concessione in uso a terzi richiedenti di locali e strutture di proprietà comunale che consentono l'effettivo esercizio delle iniziative e manifestazioni di impegno civile finalizzate al raggiungimento di obiettivi di pubblico interesse.

TITOLO II

USO DI LOCALI PER MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE NON DURATURE

Art. 2 - Strutture adibite alla concessione in uso a terzi

Per la concessione d'uso a terzi richiedenti vengono di seguito individuate attualmente le seguenti strutture:

- a) Sala biblioteca comunale 1° piano (Ardore marina);
- b) n. 2 stanze adiacenti la biblioteca comunale site al piano terra (Ardore marina);
- c) Locali Porta del Dongione (Ardore centro);
- d) Sale del Castello feudale al piano terra sopraelevato (Ardore centro);
- e) Canceglia (ex mercato coperto Ardore centro);
- f) Sala Consiliare (Ardore centro);
- g) Locali dell'ex scuola elementare di c.da San Nicola.

L'individuazione di nuovi spazi oggetto del presente Regolamento, avviene con atto di Giunta Comunale.

L'Ufficio preposto provvede ad aggiornare ed a rendere pubblico l'elenco delle sale da concedere in uso.

Art. 3 - Finalità della concessione

Le strutture di proprietà comunale, elencate nel precedente Art. 2, vengono concesse a enti "no profit" O.N.L.U.S. (Organizzazione non ricreative a fini sociali), associazioni, gruppi e circoli culturali.

Le strutture vengono concesse per manifestazioni ed iniziative di carattere sociale, assistenziale, sanitario, culturale, dell'impegno civile, del tempo libero. Per esposizioni ed iniziative di interesse generale le strutture vengono concesse in uso anche a singoli cittadini.

Art. 4 - Modalità di concessione

L'ordine cronologico di assunzione al protocollo comunale delle richieste costituisce criterio di priorità nell'assegnazione delle concessioni di cui al presente Titolo.

L'Amministrazione istituisce il Centro raccolta prenotazioni presso l'Ufficio Tecnico Area Urbanistica. IL Responsabile di detto Ufficio curerà gli adempimenti relativi alle concessioni di cui al presente Titolo. Egli curerà, anche con supporto di strumenti informatici, la registrazione dei dati relativi alle singole concessioni in uso; curerà, inoltre, la fascicolazione, anno per anno, delle richieste da archiviarsi.

La richiesta di concessione va fatta esclusivamente su modulo predisposto dall'Amministrazione comunale secondo lo schema approvato con determinazione del responsabile del servizio interessato. Il modulo viene redatto in duplice copia, una di esse viene restituita al richiedente per ricevuta.

Non sarà data evasione a richiesta priva della firma del richiedente.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per richieste riportanti notizie errate o incomplete.

Art. 5 - Rimborso costi

Per le concessioni di cui al presente Titolo sono determinati contributi economici a carico dei richiedenti a titolo di rimborso dei costi gravanti sul Comune.

Il relativo tariffario è approvato annualmente dalla Giunta Comunale. Per le iniziative che durino una intera giornata il contributo è determinato in modo forfetario.

L'ammontare di tali contributi è ridotto del 50% per gli enti senza fine di lucro che prevedono ausilio di volontariato e che posseggano almeno uno dei seguenti requisiti:

- a) siano almeno al secondo anno istituzionale;
- b) riconosciuta finalità culturale e sociale delle iniziative,
- e) svolgano anche attività di protezione civile.

Il pagamento di quanto dovuto va effettuato contestualmente al rilascio della concessione mediante versamento sul conto corrente postale intestato al Comune di Ardore

E' fatto assoluto divieto al Concessionario di imporre al pubblico biglietti di ingresso e altri oneri per le iniziative per cui viene richiesta la concessione.

Art. 6 - Rilascio della concessione

La concessione di cui al presente Titolo viene rilasciata dal Responsabile del Servizio al termine dell'istruttoria di cui al precedente art.4.

Di norma non saranno prese in considerazione le richieste che pervengano al protocollo comunale con un preavviso inferiore a 5 giorni.

Art. 7 - Inadempimenti da parte del concessionario

In caso di inadempimento da parte del concessionario delle disposizioni previste a suo carico dal presente Titolo gli sarà interdetto per il futuro l'uso dei locali e delle strutture di proprietà comunale, ferme restando eventuali azioni di rivalsa e di risarcimento danni.

Art. 8 - Danni causati ai beni comunali

Dei danni causati ai locali, alle strutture e ai beni comunali per fatti imputabili al Concessionario ne risponderà direttamente il Concessionario stesso.

Si applicano le disposizioni di cui al precedente art.7.

TITOLO III

USO DI LOCALI PER SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DURATURE

Art. 9 - Concessione in uso di locali da adibire a sede di attività durature

L'Amministrazione comunale ha la facoltà di concedere in uso per un periodo di tempo determinato le sottoelencate strutture:

- a) n. 2 stanze adiacenti la biblioteca comunale site al piano terra (Ardore marina);
- b) Locali Porta del Dongione (Ardore centro);
- c) Canceglia (ex mercato coperto Ardore centro);
- d) Locali dell'ex scuola elementare di c.da San Nicola.

Art. 10 - Criteri per la concessione

Nella concessione in uso dei locali e strutture comunali di cui al presente Titolo l'Amministrazione comunale si atterrà ai seguenti criteri:

- a) L'ente, costituito per atto pubblico, deve possedere nel suo atto costitutivo o nello statuto l'espressa dizione che esso è costituito per attività non aventi fini di lucro;
- b) L'ente deve svolgere la sua attività di norma nel territorio comunale. La concessione sarà data all'ente che ne farà espressa domanda. In caso di più domande si seguiranno i seguenti criteri di priorità:
 - 1. l'ente che esplica attività di protezione civile e/o di volontariato in campo assistenziale e/o sanitario;
 - 2. l'ente che svolge attività di volontariato in altri campi;
 - 3. l'ente che esplica attività di diffusione della cultura;
 - 4. l'ente promotore di forme di aggregazione sociale;
 - 5. l'ente svolgente una attività riconosciuta utile per la collettività;

In caso di più domande provenienti da enti dello stesso tipo, la priorità sarà data alla domanda pervenuta per prima al protocollo comunale.

Art. 11 - Durata e canone della concessione

La concessione non può avere durata superiore a 3 anni.

L'aver ottenuto la concessione in uso di un locale non costituisce titolo di preferenza al momento dell'assegnazione successiva.

Il contributo per la concessione sarà determinato con deliberazione della Giunta Comunale sulla base di perizia estimativa a cura del responsabile del servizio tecnico (U.O.C. n. 3) e dovrà essere pagato in un'unica rata anticipata.

L'ammontare di tali contributi è ridotto del 50% per gli enti senza fine di lucro che prevedono ausilio di volontariato e che posseggano almeno uno dei seguenti requisiti:

- a) siano almeno al secondo anno istituzionale;
- b) riconosciuta finalità culturale e sociale delle iniziative,
- e) svolgano anche attività di protezione civile.

Art. 12 - Modalità per la concessione

La concessione d'uso dei locali e delle strutture comunali di cui al presente Titolo viene disciplinata da apposita convenzione, il cui schema è allegato al presente Regolamento (all.A), che deve prevedere, fra l'altro, le specifiche finalità e/o iniziative perseguite dall'ente, la durata della convenzione, il canone e gli altri oneri a carico del concessionario, la natura della concessione stessa, le modalità di rilascio del locale.

La concessione viene data dal Responsabile del Servizio con apposita motivata determinazione che approverà contestualmente la convenzione disciplinante la concessione stessa. La convenzione dovrà essere stipulata secondo le disposizioni del presente Regolamento e dovrà riportare tutte le clausole previste nello schema della convenzione allegata allo stesso.

Art. 13 - Modalità di presentazione delle domande

La domanda richiedente la concessione in uso dei locali e strutture deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente, va redatta in carta semplice e deve essere protocollata agli atti del Comune.

Alla domanda deve essere allegato l'atto costitutivo dell'ente e copia dello statuto.

Art. 14 - Revoca della concessione

L'Amministrazione comunale ha in ogni caso la facoltà di revocare in qualsiasi momento la concessione con provvedimento motivato notificato al legale rappresentante dell'ente concessionario per le seguenti ragioni:

- Sopravvenute necessità d'interesse pubblico, che comportino la disponibilità dell'immobile al Comune;
- sostanziale modificazione dello statuto che comporti mutamento nelle finalità dell'ente come definiti nel precedente art. 1;
- insufficiente attività per il raggiungimento degli scopi e finalità statutarie;
- reiterate violazioni delle norme che disciplinano la concessione,
- distruzione o grave danneggiamento dei beni mobili o immobili oggetto della concessione imputabili a dolo o colpa grave di appartenenti all'ente.

Entro il termine perentorio di giorni 15 (quindici) dalla notifica del provvedimento di cui al precedente capoverso, il concessionario ha facoltà di presentare controdeduzioni scritte all'Amministrazione comunale, trascorsi i quali il provvedimento diventa definitivo ed i locali dovranno essere rilasciati, in perfetto stato d'uso, nei successivi 15 (quindici) giorni. In caso di presentazione di controdeduzioni l'Amministrazione comunale confermerà o meno il provvedimento di revoca dandone comunicazione al concessionario. La comunicazione prevederà eventualmente anche il termine di rilascio dell'immobile non superiore a giorni 15 (quindici). E' fatto assoluto divieto ai concessionari di esercitare la somministrazione di alimenti e bevande, anche in modo saltuario, ai soci. Ciò costituisce motivo di revoca. *secondo* le modalità sopra specificate.

Alla revoca provvede la Giunta Comunale con apposito atto deliberativo. Parimenti la Giunta Comunale provvederà sulle controdeduzioni.

Art. 15 - Decadenza della concessione

Se l'atto costitutivo o lo statuto prevede una durata dell'ente concessionario a tempo determinato, la scadenza di tale termine durante la concessione comporterà la decadenza della concessione stessa. La decadenza sarà dichiarata dal Responsabile del Servizio con apposita determinazione.

Art. 16 - Risarcimento danni

Tutti i danni, diretti o indiretti, causati ai locali e alle strutture comunali, durante o in connessione con la concessione d'uso, dovranno essere risarciti all'Amministrazione comunale, fatta salva la facoltà di revoca di cui al precedente art. 14.

A tal fine, l'Amministrazione comunale richiederà, in riferimento alla struttura concessa in uso, la presentazione di idonea polizza assicurativa R.C..

I massimali della polizza verranno annualmente determinati con delibera della Giunta Comunale.

TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI

Art.17 - Rinnovo contrattuale e spese

La convenzione deve riportare la clausola dell'espresso divieto del rinnovo e della proroga taciti. Tutte le spese e gli oneri fiscali inerenti e conseguenti la convenzione sono ad esclusivo carico del Concessionario. Agli effetti fiscali la convenzione sarà soggetta a registrazione in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5-comma 2— del D.P.R. 26 aprile 1988 n. 131 "T.U. delle disposizioni concernenti l'imposta di registro".

Art. 18 - Rinvio a norme

Per tutto quanto non espressamente disciplinante dal presente Regolamento si fa rinvio alle norme del Codice Civile in materia, in quanto applicabili.

Art. 19 - Norma transitoria

Tutte le concessioni attive cessano dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 20 - Entrata in vigore

Il presente regolamento entrerà in vigore dopo la pubblicazione per quindici giorni consecutivi all'Albo Pretorio del Comune della deliberazione di approvazione.



COMUNE DI ARDORE

Provincia di Reggio Calabria

Convenzione per concessione in uso di locali adibiti esclusivamente ad attività di terzi

Art. 1- Scopo della Concessione

Il Comune di Ardore nella persona di _____ nato a ** il _____ Responsabile del Servizio ed in rappresentanza del Comune di Ardore (RC), in nome e nell'interesse dell'ente che rappresenta, concede in uso all'Ente _____, con sede legale in _____ via _____ n. _____ nella persona del suo legale rappresentante Sig. _____ nato a _____ il _____, che accetta, e di seguito chiamato "Concessionario", il locale e la struttura di proprietà comunale sita in via _____ per lo svolgimento delle seguenti attività "no profit":

- di protezione civile;
- di volontariato;
- culturali;
- promotrici di forme di aggregazione sociale;
- utili per la collettività.
- Altre _____.

La concessione, oggetto della presente convenzione, è disciplinata dal Titolo III del Regolamento per la disciplina della concessione in uso di locali e strutture comunali.

Art. 2 - Oggetto della Concessione

La concessione d'uso del locale e della struttura di via _____ comprende le unità immobiliari e i beni mobili descritti in apposito verbale di consistenza di cui al successivo art.4.

Art. 3 - Durata della Concessione

La concessione ha la durata di anni _____ decorrente dal _____ e scadente il _____ e non sarà tacitamente rinnovabile e prorogabile.

Art. 4 - Modalità di consegna e riconsegna degli immobili

I locali ed i beni immobili oggetto della concessione sono descritti nell'apposito verbale di consistenza che sarà allegato alla presente convenzione. Gli stessi beni dovranno essere riconsegnati alla scadenza nelle stesse condizioni, salvo il normale deperimento d'uso. Al termine della concessione l'inventario deve essere aggiornato nella quantità e stato d'uso dei beni in contraddittorio tra le parti che redigeranno apposito verbale.

Art. 5 - Responsabilita' del concessionario

Per tutta la durata della concessione il concessionario sarà considerato, a termini di legge, consegnatario responsabile e custode dell'immobile di proprietà comunale ad esso affidato. Il concessionario dovrà reintegrare al Comune le eventuali differenze numeriche riscontrate all'atto dell'inventario.

Art. 6 - Accertamenti e verifiche

Il Comune può in ogni tempo, mediante personale all'uopo autorizzato e previo preavviso, procedere a verifica circa lo stato dei locali e dei beni mobili oggetto della concessione.

Art. 7 - Risarcimento danni Polizza Assicurativa

Tutti i danni diretti o indiretti causati ai locali e alle strutture comunali durante o in connessione con la concessione d'uso dovranno essere risarciti all'Amministrazione Comunale.

Il concessionario dovrà annualmente sottoscrivere con un istituto assicurativo una polizza assicurativa, con massimali non inferiori a quelli stabiliti dalla Giunta Comunale, a titolo di garanzia. Detta polizza costituisce condizione di validità ed efficacia per la presente convenzione.

Art. 8 - Divieto di utilizzo per altre attività.

Sono vietate al concessionario le utilizzazioni dei locali o delle strutture per usi diversi da quelli di cui al precedente art. 1.

Art. 9 - Obblighi del concessionario.

Nel caso in cui i locali richiedano la temporanea chiusura, totale o parziale, per adeguamenti conservativi e/o a norma di legge dei locali stessi, il concessionario non potrà accampare pretesa alcuna verso il Comune.

Il concessionario si obbliga:

- a) ad assicurare l'uso diligente dei beni di cui all'art. 4 della presente convenzione da parte del proprio personale e dei terzi autorizzati onde evitare danni di qualsiasi genere;
- b) a tenere comunque sollevato ed indenne il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità che dovessero derivare a persone o cose a causa delle attività svolte all'interno dei locali o alle strutture la cui responsabilità non sia risalente all'Amministrazione Comunale.
- c) a comunicare tempestivamente ogni variazione statutaria.

Il concessionario inoltre si obbliga a presentare all'Amministrazione comunale una relazione illustrativa dell'attività svolta dall'ente per il raggiungimento degli scopi e delle finalità statutarie. Tale relazione deve essere presentata entro il mese di febbraio di ogni anno per l'anno precedente. La relazione può anche contenere il rendiconto di gestione.

Art. 10 - Oneri a carico del concessionario

Il contributo per l'uso dei beni di cui all'art.2 è fissato in € ** annue da versare in un'unica rata anticipata.

Sono a carico del concessionario le spese per il consumo di luce, acqua, riscaldamento, telefono, altre attrezzature necessarie all'attività; sono, altresì, a carico del concessionario i servizi di pulizia, custodia e vigilanza dei locali e delle strutture oggetto della concessione e, in genere, gli interventi di manutenzione ordinaria.

Art. 11- Oneri a carico del concedente

Sono a carico dell'Amministrazione comunale gli interventi di manutenzione straordinaria.

Art. 12 - Variazioni della convenzione a seguito di modifiche statutarie

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di variare la presente convenzione nel caso si verificano modifiche statutarie del concessionario, salvo i casi di revoca della concessione.

Art. 13 - Revoca della concessione

L'Amministrazione comunale ha in ogni caso la facoltà di revocare in qualsiasi momento la concessione con provvedimento motivato notificato al legale rappresentante dell'ente concessionario per le seguenti ragioni:

- Sopravvenute necessità d'interesse pubblico, che comportino la disponibilità dell'immobile al Comune;
- sostanziale modificazione dello statuto che comporti mutamento nelle finalità dell'ente come definiti nel precedente art. 1;
- insufficiente attività per il raggiungimento degli scopi e finalità statutarie;
- reiterate violazioni delle norme che disciplinano la concessione,
- distruzione o grave danneggiamento dei beni mobili o immobili oggetto della concessione imputabili a dolo o colpa grave di appartenenti all'ente.

Entro il termine perentorio di giorni 15 (quindici) dalla notifica del provvedimento di cui al precedente capoverso, il concessionario ha facoltà di presentare contro deduzioni scritte all'Amministrazione comunale, trascorsi i quali il provvedimento diventa definitivo ed i locali dovranno essere rilasciati in perfetto stato d'uso nei successivi 15 (quindici) giorni.

In caso di presentazione di controdeduzioni l'Amministrazione comunale confermerà o meno il provvedimento di revoca dandone comunicazione al concessionario.

La comunicazione prevederà eventualmente anche il termine di rilascio dell'immobile non superiore a giorni 15 (quindici).

E' fatto assoluto divieto ai concessionari di esercitare la somministrazione di alimenti e bevande, anche in modo saltuario, ai soci. Ciò è motivo di revoca, secondo le modalità sopra specificate. Alla revoca provvede la Giunta Comunale con apposito atto deliberativo. Parimenti la Giunta Comunale provvederà sulle controdeduzioni.

Il provvedimento di revoca è fatto eseguire dal Responsabile del Servizio.

Art. 14 - Certificazione "antimafia"

Alla presente convenzione viene applicata la vigente normativa in materia di lotta alla delinquenza mafiosa.

Art. 15 - Scrittura privata

La presente convenzione viene stipulata mediante scrittura privata e sottoscritta dal legale rappresentante dell'Ente Concessionario e dal legale rappresentante del Comune di Ardore. La convenzione sarà soggetta a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art.5, comma 2, del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 "T.U. delle disposizioni concernenti l'imposta di registro".

Art. 16 - Spese contrattuali e fiscali

Tutte le spese inerenti la convenzione e gli oneri fiscali ad essa conseguenti sono ad esclusivo carico del concessionario.

Art. 17 - Rinvio

Per tutto quanto non previsto nella presente convenzione le parti fanno rinvio alle norme del Codice Civile ed al Regolamento per la disciplina della concessione in uso dei locali e strutture comunali approvato con deliberazione della Commissione Straordinaria n. del

Letto, confermato e sottoscritto.

Nella Casa Comunale, addì _____

Il Concessionario

Il Responsabile del Servizio
